

Libretto d'impianto e rapporto di controllo di efficienza energetica: termini rinviati al 15 ottobre

7 Luglio 2014

Il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 20 giugno 2014 ha **rinviato dal 1° giugno al 15 ottobre 2014** il termine a partire dal quale:

- gli impianti termici devono essere muniti di un **libretto di impianto per la climatizzazione** conforme al modello riportato in Allegato I al decreto 10 febbraio 2014;
- in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all'articolo 7 del D.P.R. n. 74/2013, su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, deve essere redatto dall'operatore un **rapporto di controllo di efficienza energetica** conforme ai modelli riportati agli Allegati II, III, IV e V al decreto 10 febbraio 2014 (rispettivamente per i gruppi termici, gruppi frigo, scambiatori e cogeneratori). L'obbligo di conformità ai modelli non si applica agli impianti termici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili di cui al D. Lgs. n. 28/2011, ferma restando la compilazione del libretto.

Tali obblighi sono stati fissati dal **decreto 10 febbraio 2014**, per i cui contenuti si rimanda al documento Ance "[Pubblicati i modelli di libretto di impianto termico e di rapporto di efficienza energetica](#)" del 17 marzo 2014.

16889-Decreto 20 giugno 2014.pdf[Apri](#)